



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
Divisione V - Impieghi pacifici dell'energia nucleare, ricerca e gestione di materiali e rifiuti nucleari

IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica (c.d. "Trattato Euratom"), fatto a Roma il 25 marzo 1957;
- VISTA** la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i., recante disposizioni in tema di *"Impiego pacifico dell'energia nucleare"*;
- VISTA** la legge 24 aprile 1975, n. 131, concernente la ratifica ed esecuzione del *"Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968"*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1982, n. 704, concernente la ratifica ed esecuzione della *"Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna e a New York il 3 marzo 1980"*;
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i., recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*;
- VISTA** la legge 19 gennaio 1998, n. 10, concernente la ratifica ed esecuzione della *"Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994"*;
- VISTA** la legge 16 dicembre 2005, n. 282, concernente la ratifica ed esecuzione della *"Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997"*;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., recante *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- VISTA** la legge 28 aprile 2015, n. 58 concernente la ratifica ed esecuzione degli *"Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"*;
- VISTA** la legge 28 luglio 2016, n. 153 sulle *"Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015"*;



- VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., recante “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili”;
- VISTO** in particolare l’articolo 154, comma 3-*bis* del predetto decreto legislativo n. 230/95, il quale dispone che “[...] Fuori dei casi di cui al comma 2, l’allontanamento da installazioni soggette ad autorizzazioni di cui ai capi IV, VI e VII di materiali contenenti sostanze radioattive, destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell’ambito di attività ai quali non si applichino le norme del presente decreto, è soggetto ad apposite prescrizioni da prevedere nei provvedimenti autorizzativi di cui ai predetti capi [...]”;
- VISTI** l’art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonché il decreto del Presidente della Repubblica 08 agosto 2002, n. 207, concernente il “Regolamento recante approvazione dello statuto dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
- VISTA** la nota ministeriale prot. n. 14046 del 20.08.2007, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha previsto la possibilità di emanare modifiche a carattere temporaneo delle Prescrizioni Tecniche ai fini dell’allontanamento incondizionato dei materiali solidi dagli impianti, in attesa di provvedimenti autorizzativi ex Capo VII del D.lgs. n. 230 e s.m.i. che stabiliscano i livelli di riferimento per il rilascio di materiali dagli impianti;
- VISTO** il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l’art. 28, concernente l’istituzione dell’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per lo svolgimento delle funzioni dell’APAT di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.;
- VISTO** il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., recante “Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;
- VISTO** il decreto interministeriale 21 maggio 2010, n. 123 “Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell’articolo 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133”, con il quale viene regolamentata l’attività ed il funzionamento dell’ISPRA;
- VISTO** il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante “Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari”;
- VISTO** il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, nella legge 22



dicembre 2011, n. 214, e in particolare: a) il comma 13 dell'art. 21, il quale dispone la soppressione degli enti di cui all'allegato A (tra cui l'Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita con la citata legge 23 luglio 2009, n. 99), fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 15; b) il comma 20 bis del medesimo art. 21, il quale dispone l'attribuzione in via transitoria all'ISPRA delle funzioni e compiti facenti capo all'ente soppresso;

- VISTO** il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, e in particolare l'art. 24, il quale dispone che “[...] le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma [...]”;
- VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “*Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi*”;
- VISTI** in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che stabilisce che l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), e l'articolo 9 del medesimo decreto legislativo, che stabilisce che le funzioni dell'Autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte, fino all'entrata in vigore del regolamento dell'ISIN che ne definisce l'organizzazione e il funzionamento interni, dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA;
- VISTO** il regolamento organizzativo dell'ISPRA, entrato in vigore il 1° gennaio 2017, ove si stabilisce che le funzioni ed i compiti di Autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione sono svolte dal Centro nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dell'Istituto che a tali fini sostituisce, fino al completamento del processo istitutivo dell'ISIN ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, l'ex Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale;
- VISTA** la nota prot. n. 1211 del 10.08.2018 (prot. ingresso MiSE n. 0064294 del 10.08.2018) con la quale il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ha comunicato che, a far data dal 1° agosto 2018, le funzioni e i compiti di regolamentazione e controllo in materia di sicurezza nucleare, assicurate in via transitoria dal Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell'ISPRA, sono trasferite all'ISIN che opera nel pieno esercizio delle funzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i.;



- VISTO** il decreto interministeriale 7 agosto 2015 recante “*Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45*”;
- VISTO** il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 recante “*Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari*”;
- VISTO** il D.M. n. VIII-31 del 28.02.1971, con il quale il Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare (C.N.E.N.), è stato autorizzato ad esercire l’impianto nucleare di ricerca denominato “*Laboratorio celle calde*” o “*Impianto OPEC*”, sito nel Centro della Casaccia - Via Anguillarese, 301 - 00123 Roma, e il successivo decreto n. VII-121 del 06.02.1981 concernente la modifica del sistema di ventilazione e filtrazione dell’impianto stesso;
- VISTO** il D.M. n. XIII-428 del 18.10.2000, con allegate prescrizioni riportate nel documento ANPA NUC-IMPR(1998)8-Rev.1 del marzo 1999 con il quale l’E.N.E.A., con sede in Lungotevere Thaon di Revel n. 76 - 00196 Roma è stato autorizzato, ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 17.3.1995 n. 230, ad esercire, nella parte ovest dell’edificio C-13 del Centro della Casaccia, già sede dell’impianto nucleare di ricerca “OPEC”, un deposito di combustibile nucleare irraggiato (“OPEC-1”) finalizzato alla gestione e conservazione in sicurezza del materiale radioattivo ivi presente e risultato di attività nucleari pregresse;
- VISTA** la nota MiSE prot. 204129/B.1.f del 14.02.2001 con la quale si stabilisce che “[...] fino al rilascio del Certificato di protezione incendi di cui al punto 9.1 del corpo prescrittivo ANPA NUC-IMPR(1998)8-Rev.1 del marzo 1999, il provvedimento autorizzativo D.M. n. XIII-428 è sospeso e l’esercizio dell’installazione in questione dovrà avvenire conformemente a quanto stabilito dal precedente D.M. n. VIII-31 del 28.2.1971”;
- VISTA** l’Ordinanza Commissariale n. 9 del 29.07.2003, con la quale è stata trasferita la Licenza di esercizio di OPEC dall’E.N.E.A. alla SO.G.I.N. S.p.A.;
- VISTO** il Certificato Protezione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del Fuoco ed emesso dal Ministero dell’Interno con nota prot. 23224 del 23.09.2008;
- VISTA** la nota MiSE prot. 0033741 del 27.10.2008 con la quale - preso atto dell’avvenuto rilascio del suddetto CPI di cui al punto 9.1 del corpo prescrittivo ANPA NUC-IMPR(1998)8-Rev.1 del marzo 1999 così come richiesto con la nota MiSE prot. 204129/B.1.f del 14.02.2001, ai fini dell’esercizio dell’impianto in parola - è stata attribuita efficacia al D.M. n. XIII-428 del 18.10.2000, precedentemente sospeso;
- VISTO** il D.M. del 24.07.2015, con il quale le prescrizioni per l’esercizio del deposito di combustibile nucleare irraggiato OPEC-1 dell’impianto OPEC di Casaccia - Sito di Casaccia - Via Anguillarese, 301-00123 Roma, di cui al documento ANPA NUC-IMPR (1998)8 rev.1 del marzo 1999, sono state integrate con le specifiche prescrizioni riguardanti l’allontanamento incondizionato dei materiali solidi, così come riportato nel documento ISPRA denominato ISPRA-RIS-OPEC-AP-PGT-05/2015;
- VISTA** l’istanza prot. n. 27528 del 02.05.2018, con la quale la SO.G.I.N. S.p.A. - Area Disattivazione Casaccia ha chiesto una modifica a carattere temporaneo delle Prescrizioni Gestionali di cui al predetto documento ISPRA-RIS-OPEC-AP-PGT-05/2015, ai fini dell’inclusione del radionuclide Ag-108m tra gli isotopi di interesse del deposito OPEC-1, con conseguente aggiornamento delle Tabelle I, II e III del documento;



- VISTA** la nota prot. n. 0013658 del 24.05.2018, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto all'ISPRA (ora ISIN) di esprimere il parere di propria competenza in merito all'istanza in parola;
- VISTO** la nota prot. n. 0000958 del 15.02.2019 (prot. ingresso MiSE n. 0003622 del 15.02.2019), con la quale l'ISIN esprime il parere che *“le prescrizioni di cui al D.M. 27.07.2015, riguardanti l'allontanamento incondizionato di materiali solidi, integrative delle prescrizioni che regolano l'esercizio dell'impianto OPEC di cui al documento ANPA NUC-IMPR(1998)8-Rev.1 del marzo 1999, vengano modificate e integrate con le prescrizioni di cui al documento ISIN/AP/2019/02/OPEC”* del Gennaio 2019, allegato all'Atto di Parere stesso;
- VISTI** gli atti di ufficio;

D E C R E T A

Articolo 1

1. Le prescrizioni, di cui al D.M. 24.07.2015, riguardanti l'allontanamento incondizionato di materiali solidi, integrative delle prescrizioni di cui al documento ANPA NUC-IMPR(1998)8-Rev.1 del marzo 1999 che regolano l'esercizio del deposito di combustibile nucleare irraggiato OPEC 1 dell'impianto OPEC di Casaccia - Sito di Casaccia - Via Anguillarese, 301-00123 Roma (RM), sono modificate e integrate con le prescrizioni di cui al documento ISIN/AP/2019/02/OPEC *“Modifica a carattere temporaneo delle prescrizioni gestionali per l'allontanamento dei materiali solidi del deposito”*, del Gennaio 2019, che si allega al presente decreto sub All. 1, al fine di formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 2

1. La SO.G.I.N. S.p.A., con sede legale in Via Marsala, 51/c - 00185 Roma e sede operativa, per l'Area Disattivazione Casaccia, in via Anguillarese, 301 - 00123 Roma, è tenuta ad ottemperare alle norme sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e sulla sicurezza e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni di cui alla legge n. 1860/62 ed al decreto legislativo 17.03.1995, n. 230.

Roma, li data del protocollo

IL DIRIGENTE
(Dott. Mariano G. Cordone)
documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.lgs. 82/2005 art. 21